# **COMUNE DI OPI**

PROV. L'AQUILA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.	33	Oggetto: Approvazione convenzione per la definizione dei rapporti fra il
Data	28.11.2011	consorzio energia e servizi ed il Comune di Opi - Provvedimenti

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLI	ERI	Presenti	Assenti
PAGLIA	BERARDINO	X	
BOCCIA	ODORISIO	X	
TATTI	TONINO	X	
DI SANTO	ANTONIO	X	
LEONE	GIAN ENRICO	X	
BOCCIA	DIEGO		X
DE ARCAN	GELIS DEL FORNO ANNA LUCIA	X	
SFORZA	MARIO	X	
LEONE	ANTONIO RANIERI	X	
DI VITO	ANGELA		X
TATTI	RAFFAELE		X
BOCCIA	STEFANO		X
TATTI	NUNZIATO	X	
Assegnati	n. 13	Presenti n. 9	
In carica	n. 13	Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il Signor PAGLIA Berardino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi. La seduta è pubblica.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 9 del 11/4/1987 del Consiglio Comunale del Comune di Alfedena, n.16 del 5/6/1987 del Consiglio Comunale del Comune di Barrea, n.59 del 14/4/1987 della Giunta Municipale del Comune di Bisegna, n.60 del 18/5/1987 del Consiglio Comunale del Comune di Civitella Alfedena, n. 72 del 9/5/1987 del Consiglio Comunale del Comune di Opi, n. 71 del 2/5/1987 del Consiglio Comunale del Comune di Pescasseroli, n. 70 del 24/4/1987 del Comune di Scanno, tutte esecutive ai termini di legge, integrate con riformulazione dell'art. 23 dello Statuto con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 22 del 25/3/1988 dal Comune di Opi, n.53 del 11/4/1988 dal Comune di Pescasseroli, n. 59 del 9/4/1988 dal Comune di Scanno, n.22 del 1/4/1988 dal Comune di Barrea, n. 53 del 18/3/1988 dal Comune di Villetta Barrea, n. 75 del 25/11/1988 dal Comune di Alfedena e con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 21/3/1988 dal Comune di Bisegna, si manifestò la volontà di costituire un consorzio intercomunale per la realizzazione della rete e gestione del servizio di distribuzione del gas metano fra gli stessi comuni, con sede da scegliere, a termini dell'art. 4 dello Statuto, dall'Assemblea nella sua prima riunione;

Che con decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila n.4689 del 19/8/1989 venne approvata la sua costituzione;

Considerato che L'Assemblea del Consorzio con deliberazioni n. 12 e n 13 del 30.12.2010 ad oggetto, rispettivamente: "Scioglimento del Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco. Villetta Barrea Provvedimenti per la liquidazione" e "Scioglimento e liquidazione del Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco. Villetta Barrea – Comune capofila- sue funzioni- approvazione schema di convenzione", che qui integralmente si richiamano, a conclusione di un percorso iniziato in precedenza sulla opportunità e/o necessità di procedere allo scioglimento del Consorzio ed in virtù di disposizioni normative cogenti relative alla soppressione dei consorzi a far data dal 1.1.2011, ha deliberato: con la prima di

- Prendere atto dello scioglimento del Consorzio Energia e Servizi del Parco Villetta Barrea dal 1.1.2011, cui succedono i singoli Comuni già consorziati, e dare l'avvio agli adempimenti conseguenti lo scioglimento;
- Di provvedere con fase liquidatoria, tramite commissario straordinario, individuato e nominato nella persona dell'attuale Presidente sig. Eustachio Gentile, coadiuvato e supportato dalle strutture tecniche Amministrative già del Consorzio, dal revisore dei conti e dal professionista incaricato, alla definizione degli adempimenti conseguenti allo scioglimento (rapporti giuridici attivi e passivi- esistenti e pendenti alla data dello scioglimento, definizione stato consistenza patrimoniale e riparto quote ecc.)

### e con la seconda di:

Proporre ai singoli Comuni di convenzionarsi con gli altri ex consorziati per continuare a svolgere in maniera unitaria sin dal 1.1.2011 tutte quelle funzioni previste dalle norme in materia di distribuzione del gas e particolarmente dal D.Lgs 164/2000 e s.m.i., e gestire unitariamente i rapporti derivanti dalla successione nel Consorzio, recependo, se ritenuto congruo, lo schema di convenzione allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, e delegando così poteri e funzioni ad un Comune capofila, (individuato inizialmente, secondo le indicazioni dell'Assemblea del Consorzio n. 5/2009, nel Comune di Scanno), che tale resterà almeno per i primi due anni per essere poi sostituito, a rotazione e dietro espressa determinazione della conferenza dei Sindaci, da altro Comune;

Ritenuto pertanto prendere atto dello scioglimento ope legis del Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco – Villetta Barrea-, peraltro non più necessario per lo svolgimento dei compiti a suo tempo prefissati, come si evidenzia, ex multis dalle relazioni in atti del Consorzio;

Delibera di C.C. n. 33 del 28.11.2011 - pag. 2

Ritenuto, altresì, opportuno confermare la volontà di svolgere in maniera unitaria con gli altri Comuni già consorziati tutte quelle funzioni previste dalle norme in materia e particolarmente dal DLgs 164/2000 e s.m.i., ivi comprese quelle già del Consorzio e quelle derivanti dalla successione rapporto in essere con l'attuale concessionario del servizio di distribuzione, secondo quanto contenuto nello schema di convenzione allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, con delega di poteri, come in essa convenzione previsto, al Comune capofila, da individuarsi almeno per i primi due anni, secondo le indicazioni dell'Assemblea del Consorzio, nel Comune di Scanno;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) Per quanto nella narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, prendere atto del contenuto della deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco n. 12 del , ed in particolare dello scioglimento ope legis del Consorzio stesso, cui succedono i singoli Comuni già consorziati, a far data dal 1.1.2011 e farne proprio, autorizzandolo altresì per quanto di competenza, il contenuto inerente le procedure di liquidazione;
- Di svolgere, a far data dai termini di cui al punto 1 del presente deliberato, in maniera unitaria con gli altri Comuni consorziati a ciò disponibili, tutte quelle funzioni previste dalle norme in materia di distribuzione del gas e particolarmente dal D.Lgs 164/2000 e s.m.i., ivi comprese quelle già del Consorzio e quelle derivanti dalla successione nel rapporto in essere con l'attuale concessionario del servizio di distribuzione, secondo quanto contenuto nello schema di convenzione allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta e perfezionata non appena tutti i Comuni interessati avranno deliberato in tal senso, con delega di poteri, come in essa convenzione previsto, al Comune capofila, che si individua almeno per i primi due anni nel Comune di Scanno, e, per gli anni successivi, a rotazione e dietro espressa determinazione della conferenza dei Sindaci, in tutti gli altri Comuni;
- 3) Di attribuire al primo Comune capofila l'onere di seguire ed eventualmente coordinare, attraverso i propri organi competenti, le operazioni di liquidazione;
- 4) Di stabilire, inoltre, come proposto dall'Assemblea Consortile in merito alle operazioni di liquidazione che:
- al Commissario vengono attribuite tutte le azioni amministrative volte alla liquidazione del consorzio ed in particolare:
- di accertare lo stato di consistenza patrimoniale del consorzio mediante inventario dei beni, delle entrate nonché dei rapporti giuridici pendenti oltre alla definizione delle singole quote, tenendo conto in proposito di quanto stabilito nell'art. 6 dell'originario Statuto approvato con Decreto Prefettizio n.5439 del 7.12.1987;
- l'inventario, le risultanze della liquidazione e l'atto di scioglimento del consorzio sono approvati dai comuni consorziati;
- - tutte le azioni volte alla liquidazione del consorzio, dovranno essere rendicontate con

Delibera di C.C. n. 33 del 28.11.2011 – pag. 3

apposito verbale;

l'eventuale residuo credito, successivo al pagamento dei residui debiti e l'incasso dei residui crediti, piacente presso il conto di tesoreria del consorzio, verrà ripartito tra i comuni Delibera di C.C. n. 33 del 28.11.2011 – pag. 2

consorziati in parti direttamente proporzionali ai contributi ordinari dagli stessi dovuti ex art. 23 del vecchio statuto per essere conferito poi al Comune capofila;

- L'archivio degli atti del consorzio sarà tenuto presso la sede del Comune di Villetta Barrea.
- - Tutte le spese relative allo scioglimento e liquidazione faranno carico ai fondi del Consorzio;
- 5) L'atto finale di scioglimento (rectius liquidazione) del Consorzio, verrà sottoscritto dai sindaci pro-tempore o loro delegati (o dagli organi competenti);
- 6) Di trasmettere la presente, al Commissario liquidatore per gli incombenti di sua competenza e perché possa coordinarla con quelle rimesse dagli altri Comuni ex consorziati ai fini della stipula della convenzione e della firma dell'atto finale di liquidazione;

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese che dà le stesse risultanze della votazione principale..

Parere favorevole di regolarità tecnico e chitabile Il responsabile del servizio IL PRESIDENTE

Junior Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig.ra Giovanelli Arianna

dott. Zapatta Gian Luigi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

de divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)

X è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data

LI SIGRETARIO

LI SIGRETARIO